



**REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI FIESOLE  
(PROVINCIA DI FIRENZE)**

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FIESOLE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18**

L'anno 2017, mese di \_\_\_\_\_, giorno \_\_\_\_\_ in Fiesole, nella Residenza Civica fra le parti:

- 1) dott.ssa Patrizia Pasco, nata a Volterra in data 12/9/1959, la quale interviene alla stipula del presente atto non in proprio ma, in virtù del provvedimento del Sindaco n. 32 del 30/12/2014, in qualità di Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Fiesole, partita I.V.A n. 06215980480 autorizzata nelle forme di legge;
- 2) Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ il quale interviene alla stipula del presente atto, nella sua veste di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_;

**Premesso**

- Che con determinazione del Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano gli atti di gara per l'affidamento di due linee del servizio di trasporto scolastico per le scuole del territorio comunale di Fiesole per l'anno scolastico 2017/18;
- Che con determinazione del Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano i verbali di gara con aggiudicazione della gestione del servizio di cui sopra;
- Che con determinazione del Responsabile del Dipartimento per i Servizi alla Persona n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato lo schema di convenzione e dato atto del positivo riscontro del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006 nonché dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs 81/2008 e art. 16 L.R. Toscana 38/2007, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, e che non è stata acquisita alcuna documentazione in materia antimafia, in considerazione del valore del presente contratto ai sensi del D. Lgs. 159/2011 art. 83, comma 3, lett. e.

Ciò premesso le parti come sopra costituite,  
**convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1 – Premessa**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ART.2 – Oggetto della convenzione**

Il Comune di Fiesole, come sopra rappresentato ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida due linee del servizio di trasporto scolastico per le scuole del territorio comunale di Fiesole per l'anno scolastico 2017/18 a \_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta l'esecuzione dei servizi, per il periodo settembre 2017 – giugno 2018, così come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 3 – Obblighi dell'appaltatore**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità come risultanti dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto che, sottoscritto dalle parti, rimane conservato agli atti del Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Fiesole – Servizi Educativi / Sociali / Sport e si intende qui integralmente richiamato pur se non materialmente allegato. L'Aggiudicatario è tenuto inoltre ad attenersi a quanto indicato nella documentazione presentata in sede di offerta, che è da intendersi qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegata.

Si precisa inoltre che:

- la sospensione dei servizi per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata alla Ditta con 48 ore di preavviso.
- la Ditta da parte sua dovrà sempre assicurare il servizio, sostituendo fin dal primo giorno con proprio personale le persone assenti per qualsiasi motivo, malattie, ferie, ecc.

In caso di mancata sostituzione fino dal primo giorno la Ditta dovrà pagare una penale pari a 3 volte il costo orario del servizio non effettuato. La stessa penale verrà applicata in caso di ritardo del personale che potrà compromettere il servizio scuolabus.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 4 – Durata**

La durata del presente appalto è stabilita per il periodo settembre 2017 – giugno 2018.

## **ART. 5 – Corrispettivo**

Le parti concordano che per i servizi suddetti il costo a km è di Euro \_\_\_\_\_ oltre Iva di legge.

Qualora ci fosse la necessità di richiedere per i servizi suddetti variazioni orarie in aumento verranno fatturati solo i km effettivamente percorsi in base al costo orario.

L'Amministrazione provvederà al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in attuazione della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, con il metodo dello split payment (art. 1 comma 629 lettera b) che introduce l'art. 17-ter nel DPR 26 ottobre 1973 n.633.

## **ART. 6 – Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

## **ART. 7 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 8 – Risoluzione del contratto e recesso**

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 – bis, della legge n.136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Il presente contratto è risolto di diritto in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui

al “Codice di comportamento del Comune di Fiesole” approvato con delibera GC n. 93 del 30/12/2014 ed il “Codice dei pubblici dipendenti”, approvato con D.P.R. n. 62/2013. Copia degli stessi viene consegnata, anche attraverso supporto informatico al contraente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

#### **ART. 9 – Cauzione**

La Ditta, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha prestato cauzione definitiva pari a euro \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ mediante polizza fidejussoria depositata in atti.

#### **ART. 10 – Polizza assicurativa**

In osservanza di quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto la Ditta è in possesso delle seguenti polizze assicurative, stipulate in data \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ agli atti dell'Amministrazione.

#### **ART. 11 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'appaltatore dichiara di adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali con particolare riferimento agli obblighi di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. L'Amministrazione resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.

#### **ART 12 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto**

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento e l'operato degli addetti.

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate a carico della Ditta inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio stesso, in funzione dei particolari scopi cui è destinato, l'Amministrazione potrà immediatamente risolvere il contratto.

All'Aggiudicatario è proibito cedere il presente contratto o subappaltare totalmente o parzialmente il servizio, pena la risoluzione del contratto.

#### **ART.13 – Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Fiesole presso la sede legale del Comune di Fiesole.

#### **ART. 14 – Tutela dei dati personali**

I dati personali dell'appaltatore saranno trattati dell'ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione del contratto.

#### **ART. 15 - Trattamento dei dati personali**

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati da lui conosciuti nell'ambito dello svolgimento del servizio se non nelle forme consentite dalla legge. L'aggiudicatario si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del DLgs 196/2003 (privacy) e successive modifiche, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

L'Ente nomina la sig.ra Vincenzina Cocco responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'articolo 29 D. Lgs. 196/2003.

**ART. 16 – Spese di registrazione**

Tutte le spese occorrenti per la stipula del presente contratto e consequenziali, sono a carico del Gestore che se le assume.

**ART. 17 – Controversie**

In caso di controversie che dovessero sorgere in ordine all'efficacia, interpretazione e applicazione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza inderogabile del Foro di Firenze.